



2011/08.09/005587-01
DIRA41000 - 2018/39

SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI
UFFICIO V.I.A.

OGGETTO: D.Lgs. 387/2003 - D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/1998 e s.m.i..
Progetto di impianto idroelettrico sul Rio Torto in località cascina Roccabigliera, nel
Comune di Saluzzo (potenza superiore a 1000 kW).
Proponente: EUROCOM s.r.l., P.zza Carlo Alberto 14 – 12035 Racconigi.
Giudizio negativo di Compatibilità Ambientale, diniego di concessione di derivazione
d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. e rigetto istanza di
autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista:

l'istanza in data 29 novembre 2011, con prot. ric. n. 108644 del Sig. Filippo Bonetto, delegato della ditta EUROCOM s.r.l. con sede legale in Racconigi, P.zza Carlo Alberto 14, intesa ad ottenere autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., e contestuale concessione di derivazione ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

Premesso che:

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Avvenire", pubblicato in data 29.11.2011 e sul BURP n. 52 del 29 / 12 / 2011 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento.

L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., consiste nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia idroelettrica dal Rio Torto, a valle di un manufatto di captazione esistente in prossimità della Località Cascina Propano.

Il giorno 2 febbraio 2012 si era riunita, in sede istruttoria, la 1^a Conferenza di Servizi VIA, nel corso della quale era stata rilevata la necessità di acquisire approfondimenti ed integrazioni documentali al progetto, di cui alle note provinciali n. 18156 del 23.02.2012 e n. 29076 del 27.03.2012.

In data 25.05.2012 il proponente aveva depositato la documentazione integrativa richiesta; questa Autorità competente aveva provveduto alla trasmissione degli elaborati con nota prot. n. 78223 del 06.06.2012.

In data 12.06.2013 con prot. ric. n. 50935, il proponente aveva depositato la documentazione integrativa a seguito di modifiche progettuali derivanti da opposizioni di soggetti espropriandi.

La suddetta documentazione era stata trasmessa con nota provinciale prot. n. 52402 del 18.06.2013.

Con nota prot. ric. n. 77092 del 18.10.2016, il proponente ha depositato integrazioni di iniziativa relative allo spostamento del tracciato della condotta forzata al di sotto di sedimi stradali esistenti al fine di rispondere alle osservazioni pervenute da parte dei soggetti espropriandi.

Con le integrazioni presentate sono variati molti dei parametri progettuali rispetto al progetto depositato ed istruito per la prima Conferenza di Servizi.

La modifica progettuale proposta permetterebbe infatti di minimizzare gli interventi interferenti con l'ambito agricolo.

Le principali modifiche sono:

- l'individuazione di un tracciato alternativo della condotta forzata che permetterebbe di stralciare dal piano particellare di esproprio una fascia di terreno a vocazione agricola individuata per la posa delle opere di rete per un'estensione prossima a circa 17000 mq .
- Lo spostamento in sponda destra dei manufatti afferenti l'opera di presa (camera di carico, vasca desabbiatrice, sgrigliatore, ecc).
- Spostamento in sponda sinistra della rampa per l'ittiofauna.
- Aumento della portata media e massima derivata.
- Riduzione del salto nominale medio.
- Aumento del DMV base a 150 l/s rilasciato attraverso la scala di rimonta + DMV modulato attraverso bocca a battente sotto paratoia sghiaiatrice.

L'impianto idroelettrico in progetto rimarrebbe inattivo durante il periodo diurno/irriguo, sull'arco di tempo previsto di 14 ore, in quanto la disponibilità idrica, salvo condizioni meteorologiche eccezionali, è limitata.

Confronto progetto originario 2011 e post integrazioni

Tabella di sintesi impianto in oggetto

Bacino sotteso (Torrente Varaita)	km ²	436
Q Max derivata	l/s	2.950
Q Media derivata	l/s	1.485
Q Min derivata	l/s	200
Volume derivato annuo	m ³ /h	4,68 x 10 ¹⁰
Quota di prelievo	m s.l.m.	326,50
Quota pelo monte macchina	m s.l.m.	326,50
Quota pelo vasca di scarico	m s.l.m.	286,40
Lunghezza condotta forzata	m	3.500
Diametro condotta forzata	mm	1.600
Salto nominale medio	m	41,10
Potenza nominale media annua	kW	583,87
Potenza nominale massima	kW	1.159,75
Rendimento globale medio di impianto	-	0,83
Ore equivalenti di funzionamento	h	8.760
Produzione media annua	kWh	4.245.218
Potenza installata	kW	2 turbine Francis 600 kW
Periodo di funzionamento	dal 1/01 al 31/12	

Tabella 1: Tabella di sintesi impianto in oggetto

Bacino sotteso (Torrente Varaita)	km ²	436
Q Max derivata	l/s	3'400
Q Media derivata	l/s	1'993
Q Min derivata	l/s	200
Volume derivato annuo	m ³	62'847'893
Quota di prelievo	m s.l.m.	326,55
Quota pelo monte macchina	m s.l.m.	326,55
Quota pelo vasca di scarico	m s.l.m.	294,07
Lunghezza condotta forzata	m	2'400
Diametro condotta forzata	mm	1'600
Salto nominale medio	m	32,48
Potenza nominale media annua	kW	634,60
Potenza nominale massima	kW	1'082,67
Rendimento globale medio di impianto	-	0,83
Ore di funzionamento stimate	h	8'760
Produzione media annua	kWh	4'614'049
Potenza installata	kW	2 turbine Francis 500 kW
Periodo di funzionamento	dal 1/01 al 31/12	

Con nota prot. n. 76818 dell'11.10.2017 è stata convocata la Conferenza di Servizi del 14 novembre 2017, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento, ossia i seguenti che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- 1. parere negativo** circa la pronuncia di **compatibilità ambientale nonché ai fini del rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i.**, reso in Conferenza da parte del **Dirigente del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio**, con le motivazioni dettagliate nell'Istruttoria Tecnica in allegato (**ALLEGATO n. 1a e 1b**).
- Contributo tecnico da parte dell'**Ufficio provinciale Viabilità Cuneo-Saluzzo** di cui alla nota prot. n. 85527 del 13.11.2017 nella quale richiede una sostanziale rivisitazione delle soluzioni proposte ed un'adeguata integrazione del progetto in quanto risultano mancanti sezioni di dettaglio, verifiche delle strutture e adeguati approfondimenti necessari per la valutazione delle soluzioni proposte. (**ALLEGATO n. 2**).
- Parere negativo** espresso con nota prot. ric. n. 86391 del 15.11.2017 da parte del **Comune di Saluzzo** con le motivazioni di cui al Decreto Sindacale n. 144 del 2017 (**ALLEGATO n. 3**).
- Parere ex art. 7 del R.D. 1775/1933 e s.m.i. dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po** per l'intervento subordinatamente al rispetto di quanto indicato nella nota prot. ric. n. 67078 del 23.07.2012 (**ALLEGATO 4**).
- Con nota prot. ric. n. 22721 del 29.03.2016 l'**ENEL Distribuzione** rileva l'incompletezza della documentazione concernente il procedimento in esame.
- Con nota prot. ric. n. 83578 del 06.11.2017 il **Ministero dello Sviluppo Economico** comunica che, relativamente al rilascio del nulla osta o consenso di cui all'art. 95 del D.Lgs. 259/03 e s.m.i. la società Eurocom s.r.l. non risulta in possesso del nulla osta e/o non ha depositato l'eventuale attestazione di Conformità nel caso di condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica.
- Con nota prot. ric. n. 95421 del 19.12.2016 il **Comando Regione Militare Nord-Ovest** esprime motivate riserve alla realizzazione dell'opera.
- Con nota prot. ric. n. 84607 del 09.11.2017 la **Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche Settore Difesa del Suolo** trasmette la determina n. 3664 del 07.11.2017 di approvazione disciplinare di costruzione e approvazione progetto di realizzazione dello sbarramento fluviale in oggetto.

Con nota prot. ric. n. 41906 del 28.04.2015 il succitato settore aveva espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 9, comma 5 in ordine alla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente- PAI.

9. Con nota prot. ric. n. 79882 del 23.10.2017 la **Regione Piemonte Opere Pubbliche Settore Difesa del Suolo Settore Tecnico regionale di Cuneo** richiede integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904.
10. Con nota prot. ric. n. 85497 del 13.11.2017 la **Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Settore Territorio e Paesaggio** richiede chiarimenti ed integrazioni.
11. Con nota prot. ric. n. 82401 del 31.10.2017 la **Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Biodiversità e Aree Naturali** comunica che l'Ente di gestione Aree Protette del Monviso è delegato alla gestione del Sito Rete Natura 2000 SIC IT1160009 "Confluenza Po-Bronda" ed all'espressione del parere d'incidenza nell'ambito del procedimento in oggetto.
12. Con nota prot. ric. n. 85089 del 10.11.2017 il **Parco del Monviso** trasmette copia della Determinazione n. 254 del 7.11.2017 con la quale esclude l'intervento in oggetto dalla procedura di Valutazione di Incidenza previe prescrizioni.
13. Con nota prot. ric. n. 10967 del 09.02.2017 il **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** si è espresso ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 22.01.2004, n. 42:
 - dal punto di vista della tutela paesaggistica comunica che la Relazione Paesaggistica deve essere aggiornata sulla base del nuovo Piano Paesaggistico Regionale. Richiede una più completa documentazione, dal punto di vista dei foto inserimenti, finalizzata a mostrare l'impatto visivo delle opere fuori terra.
 - Dal punto di vista della tutela archeologica, al fine di accertare in modo definitivo la sussistenza o meno dell'interesse archeologico nell'area interferita dalle opere, rinnova la richiesta che gli elaborati progettuali siano integrati da valutazione preventiva dell'interesse archeologico.

Sulla base dell'esito dell'istruttoria del progetto svolta dall'autorità competente, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, rispetto alla sua compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa delle acque del Rio Torto e del suo bacino idrografico, nonché con riguardo alla sussistenza di rischio potenziale di deterioramento dello stato del corpo idrico interessato dalla derivazioni e di alterazione degli habitat connessi, sono risultati elementi ostativi sia per formulare giudizio positivo di compatibilità ambientale sia per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. in relazione al progetto in esame. Detti elementi ostativi, non superabili con prescrizioni, sono ampiamente e diffusamente illustrati ed argomentati nelle premesse e nell'**ALLEGATO n. 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dall'istruttoria effettuata è emerso quanto segue:

a) dal punto di vista della localizzazione dell'impianto e delle opere connesse

Con riguardo ai potenziali impatti sul territorio interferito

- si rileva che *"per l'attraversamento della SP 589 si prospetta lo scavo a cielo aperto sotto la rotatoria di testa della TG Est, soluzione assolutamente non accettabile a causa del volume di traffico della arteria, ma soprattutto per l'altezza dei rilevati in zona che determinerebbero la chiusura della strada per i lavori e cedimenti della carreggiata che si svilupperebbero per lungo tempo.*

Anche la proposta di alloggiare lungo la complanare una tubazione di 1600 mm a circa 2,5-3,0 m di profondità praticamente alla base di degli alti rilevati della tangenziale fa presupporre motivatamente la possibilità che il corpo rilevato della infrastruttura possa essere coinvolto da superfici di scivolamento innescati dai profondi scavi quasi alla base del rilevato...."

- in fase di cantiere è ascrivibile alla matrice suolo un impatto ambientale significativo, ancorchè parzialmente mitigabile. Visti i quantitativi in gioco (> 6000 mc) l'intervento è classificabile come grande cantiere ai sensi della recente normativa in vigore dal 22/08/2017 cioè il D.P.R. 13/06/2017, n. 120.

Con riguardo alla componente paesaggistica

- è emerso che il progetto risulta incompatibile con il contesto ed il territorio come evidenziato dal parere della Commissione Locale del Paesaggio ex L.R. 32/2008 in data 2.11.2017:

“Parere contrario in quanto l’opera interferisce con la storica e diffusa rete idraulica rurale della zona anche alla luce delle attuali critiche tendenze meteorologiche. Si sottolinea l’importante contesto agrario locale, rappresentato da storiche cascine e terreni annessi altamente produttivi, soprattutto in relazione alle coltivazioni prative ed alla frutticoltura che necessitano, nel periodo estivo, di un notevole apporto idrico. La viabilità di accesso alle opere di presa è posta nelle immediate adiacenze di una struttura plurisecolare, rappresentata dalla casc. Propano. Va altresì sottolineata la rilevanza paesaggistica locale considerando anche l’area perifluviale, sede di vegetazione spontanea e di zone umide. L’edificio di servizio alla centralina risulta inoltre impattante con la situazione paesaggistica attuale, anche in relazione alla necessità di limitare il consumo di suolo agrario, che in questo caso risulterebbe evidente anche per il terreno circostante pavimentato”.

b) Per quanto riguarda gli obiettivi di qualità ambientale, la sottrazione di risorsa idrica e di bilancio di compatibilità tra produzione energetica e impatti ambientali sul territorio interferito.

- La derivazione in progetto insiste su un corpo idrico naturale significativo che attualmente versa in uno stato ecologico SUFFICIENTE mentre l’obiettivo di qualità ambientale da raggiungere è BUONO al 2021

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità indicati nel PTA della Regione Piemonte, previsti dalla Direttiva 2000/60/CE e definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano il progetto di derivazione idroelettrica in esame allontana indirettamente il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico nella misura in cui aumenta la pressioni significative specifiche relative ai prelievi individuate per il Corpo idrico in questione.

- Si rileva che secondo il PdGPo 2015, la pressione esercitata dai prelievi ad uso agricolo, industriale ed idroelettrico presenti sul Corpo Idrico, già allo stato ante operam, risulta **significativa anche senza considerare l’impatto dell’impianto in progetto.**

Con riferimento al paragrafo “Applicazione linee guida Direttiva Derivazioni”, si rileva che **l’impatto del progetto risulta classificato come RILEVANTE** e l’intervento, mediante l’utilizzo del “metodo ERA applicato all’analisi impatto-stato qualitativo del corpo idrico che permette di definire l’idoneità di una derivazione in un corpo idrico classificato”, **ricade nell’area di ESCLUSIONE** e, pertanto, “non è realizzabile in via ordinaria”. **Si ritiene sussista un rischio specifico rilevante tale da ritenere che la realizzazione dell’intervento proposto sul sito in questione possa determinare effetti deteriori sulla qualità ambientale del corpo idrico.**

- il **parere vincolante dell’Autorità di Bacino del Fiume Po**, che ha previsto l’accertamento da parte dell’Autorità concedente dell’ininfluenza della derivazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PdGPo e dal P.T.A. regionale, la garanzia delle utenze esistenti, il razionale dimensionamento del prelievo rispetto alla disponibilità del Corpo Idrico, **risulta conseguentemente NEGATIVO.**

Come stabilito dall’art. 14 quater della legge 241/1990 e s.m.i., nella medesima riunione, è stata fornita la seguente indicazione di modifica progettuale necessaria ai fini dell’assenso:

- dovranno sussistere i presupposti principali di economicità e di razionalità dell’intervento, che dovrà in ogni caso garantire la tutela dei diritti dei terzi e dei titoli concessori in essere nonché fornire le adeguate garanzie di compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa del corpo idrico previsti dalla normativa vigente e con quanto sopra riportato.

Come disposto dall’art. 10 bis L 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 88991 del 24.11.2017, sono stati comunicati al proponente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, così come riferiti nel corso della Conferenza del 14 novembre 2017, informandolo altresì del diritto di presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi medesimi.

Nel termine assegnato, non sono state presentate osservazioni da parte del proponente circa i motivi ostantivi formulati.

Sulla base delle predette argomentazioni tecniche, si confermano tutti gli elementi ostantivi riscontrati nel corso della Conferenza di Servizi del 14 novembre 2017 e richiamati nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., senza il superamento dei quali il progetto non risulta avere le caratteristiche di compatibilità idraulica ed ambientale che possano consentire la formulazione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R. 40/98 e s.m.i., né il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., né il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/03 e s.m.i..

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

- il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. "*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";
- il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79 "*Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*";
- il D.M. 13.10.2003 "*Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data*";
- il D.M. 10.09.2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*";
- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. "*Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive-TICA)*";
- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 "*Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*";
- la legge 09.01.1991, n. 10 "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*" e s.m.i.;
- la legge 23.07.2009, n. 99 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*";
- la D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314 "*Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile*";

- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L.15.03.1997 n. 59”*;
- la L.R. 26.04. 2000, n. 44 *“Disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. 112/98”*
- il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 12.04.1996 *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dall’art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”* e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante *‘Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116;*
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137”* e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 *“Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”*;
- il R.D.25.07.1904, n. 523 *“Testo unico sulle opere idrauliche”* e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 *“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”* e s.m.i.;
- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 *“Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R *“Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)”* e s.m.i.;
- la *Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 1/2016 di approvazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po;*
- la *deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17.12.2015, di adozione della Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano”;*
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R – *“Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R – *“Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)”*;
- la Legge 24.12.1976, n. 898 *“Nuova regolamentazione delle servitu’ militari”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica”* e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 *“Tutela ed uso del suolo”* e s.m.i.;
- la L.R. 29.12.2006, n. 37 *“Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”* e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 *“Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006”* e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 *“Servizio Valutazione Impatto Ambientale”*.

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 2 febbraio 2012 e del 14 novembre 2017, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente ed i pareri pervenuti nell’ambito delle stesse.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di impianto idroelettrico sul Rio Torto in località cascina Roccabigliera, nel Comune di Saluzzo presentato in data 29 novembre 2011, con prot. ric. n. 108644, da parte del Sig. Filippo Bonetto, delegato della ditta EUROCOM s.r.l. con sede legale in Racconigi, P.zza Carlo Alberto 14 – 12035 Racconigi, per le motivazioni ampiamente e diffusamente illustrate ed argomentate nelle premesse e nell'**ALLEGATO 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. **DI DINIEGARE**, per le medesime motivazioni, la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. in relazione al progetto di cui al precedente punto 2.
4. **DI RIGETTARE**, conseguentemente, per inattuabilità, l'istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i. presentata da parte del Sig. Filippo Bonetto, delegato della ditta EUROCOM s.r.l..
5. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente, a tutti i soggetti del procedimento e al pubblico, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
6. **DI DARE ATTO** che la notifica di cui al punto 5. costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

1. istruttoria tecnica del Settore provinciale **Gestione Risorse del Territorio - ufficio Acque (ALLEGATO n. 1a e 1b)**;
2. contributo tecnico dell'ufficio provinciale **Viabilità Cuneo Saluzzo (ALLEGATO n. 2)**;
3. parere negativo espresso da parte del **Comune di Saluzzo (ALLEGATO n. 3)**;
4. Parere dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po (ALLEGATO 4)**.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE

dott. Alessandro RISSO